



Prefettura di Lecco

Ufficio Territoriale del Governo

**PIANO DI INTERVENTO PER LA MESSA IN
SICUREZZA IN CASO DI RINVENIMENTO O DI
SOSPETTO DI PRESENZA DI SORGENTI ORFANE
O MATERIA RADIOATTIVA NEL TERRITORIO
DELLA PROVINCIA DI LECCO**

Edizione Settembre 2009

Il Prefetto della Provincia di Lecco

Prot. n. 21472

VISTO il decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007 sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle cosiddette 'sorgenti orfane', in attuazione della direttiva del Consiglio 2003/122/EURATOM, emanata il 2 dicembre 2003, ed in particolare l'art. 14 che attribuisce al Prefetto il compito di predisporre schemi di piano di intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia;

VISTO il D.lg.vo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i), "Attuazione delle direttive 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti", ed in particolare, gli artt. 25, 121 e 157 del predetto decreto;

VISTO l'art. 14, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" relativo alle competenze del Prefetto;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile in data 24 Aprile 2008 nell'ambito della quale si evidenzia che il D.lg.vo n. 52/07 all'art. 14 individua nel Prefetto l'autorità deputata sia alla predisposizione degli schemi di piano d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane sia alla gestione di eventuale materia radioattiva;

ATTESO che nel corso del Comitato Provinciale della Protezione Civile del 22 aprile 2009, presso la Prefettura di Lecco – Ufficio Territoriale del Governo, sono state definite le modalità per la redazione del piano di intervento per la messa in sicurezza in caso di rinvenimento di sorgenti orfane e la gestione di eventuale materia radioattiva;

PRESO ATTO delle valutazioni ed indicazioni fornite da diversi Enti (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Azienda Sanitaria Locale, Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Amministrazione Provinciale di Lecco, Direzione Provinciale del Lavoro) coinvolti nella gestione di una possibile emergenza in materia costituitisi in un tavolo tecnico istituito presso la Prefettura di Lecco, al fine di definire e razionalizzare le procedure d'intervento;

PRESO ATTO delle osservazioni formulate nel corso del Comitato Provinciale della Protezione Civile del 28 Ottobre 2009, nel quale è stato condiviso il presente piano di intervento;

DECRETA

E' approvato il presente piano denominato

"PIANO D' INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA IN CASO DI RINVENIMENTO O DI SOSPETTO DI PRESENZA DI SORGENTI ORFANE E MATERIA RADIOATTIVA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LECCO".

Lecco, 17 novembre 2009

IL PREFETTO
(Prete)



AGGIORNAMENTI, VARIANTI E PROVE DEL PIANO

Per apportare le aggiunte e varianti al presente documento saranno, di volta in volta, diramate apposite “ *serie* “ numerate progressivamente. Verranno sostituite, di norma, intere pagine o ne verranno inserite delle nuove.

Le varianti di lieve entità – cancellature, inserimento o sostituzione di parole o frasi – dovranno essere apportate sempre a penna e con inchiostro rosso. Le righe di cancellatura devono lasciare leggibile il precedente.

Le lettere di trasmissione delle AA. e VV. e le pagine sostituite devono essere custodite in apposito fascicolo, da tenere unito al presente documento.

Nella tabella seguente dovranno essere registrate, sempre in ordine progressivo, tutte le serie di aa. e vv. al piano.

N.° VERSIONE	DATA VERSIONE	ESTREMI COMUNICAZIONE	DATA AGGIORNAMENTO	FIRMA LEGGIBILE DI CHI HA EFFETTUATO L'OPERAZIONE

II

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile	ROMA
- Ministero dell’Interno: Gabinetto Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile – Direzione centrale per l’emergenza e il soccorso tecnico Dipartimento della Pubblica Sicurezza	ROMA
- Ministero dell’Ambiente, della Tutela del territorio e del Mare	ROMA
- Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali	ROMA
- Regione Lombardia - Presidenza della Giunta Regionale	MILANO
- Provincia di Lecco – Presidenza	LECCO
- ISPRA	ROMA
- ENEA	ROMA
- SO.G.I.N.	ROMA
- Direzione Regionale Vigili del Fuoco della Lombardia	MILANO
- Questura	LECCO
- Comando Provinciale Carabinieri	LECCO
- Comando Gruppo Carabinieri Tutela Ambiente	ROMA
- Comando Provinciale Guardia di Finanza	LECCO
- Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato	LECCO
- Sezione Polizia Stradale	LECCO
- Comando Provinciale VV.F.	LECCO
- Direzione Provinciale del Lavoro	LECCO
- COMUNI della Provincia di Lecco	LORO SEDI
- COMUNITA’ MONTANE	LORO SEDI
- ARPA LOMBARDIA • Dipartimento di LECCO	OGGIONO
- Azienda Sanitaria Locale	LECCO
- AREU“118”	LECCO
- Azienda Ospedaliera Ospedale di Lecco	LECCO

- S.I.L.E.A. S.p.A. (Società Intercomunale Lecchese per l'Ecologia e l'Ambiente)	VALMADRERA
- Unione Industriali	LECCO
- Associazione Piccole e Medie Imprese	LECCO
- Confederazione Nazionale Artigiani e Piccole Imprese	LECCO
- Unione Provinciale Artigiani (UPAL)	LECCO
- Unione Commercianti Lecchesi	LECCO

III DEFINIZIONI

DETENTORE	<i>Persona fisica o giuridica che detiene una sorgente o ha comunque una disponibilità di una sorgente ai sensi delle disposizioni della legge n. 1860/1962 e del D. L.vo n. 230/1995; nella definizione rientrano, tra l'altro, il fabbricante, il fornitore e l'utilizzatore di sorgenti, ma ad esclusione degli impianti riconosciuti; quando il detentore è una persona giuridica, ai fini sanzionatori si intende la persona fisica che ne ha la rappresentanza legale</i>
ESPERTO QUALIFICATO	<i>Persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel D. L.vo n. 230/1995</i>
SECURITY	<i>Sicurezza/protezione. Messa in sicurezza della sorgente e cioè adozione di tutte le misure necessarie per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti</i>
SORGENTE DI RADIAZIONI	<i>Apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni</i>
SORGENTE DISMESSA	<i>Sorgente non più utilizzata, né destinata ad essere utilizzata per la pratica per cui è stata concessa l'autorizzazione</i>
SORGENTE ORFANA	<i>Sorgente sigillata la cui attività è superiore, al momento della sua scoperta, alla soglia stabilita nella tabella VII – I dell'allegato VII del D. L.vo n.230/1995, e che non è sottoposta a controlli da parte delle autorità o perché non lo è mai stata o perché è stata abbandonata, smarrita, collocata in un luogo errato, sottratta illecitamente al detentore o trasferita ad un nuovo detentore non autorizzato ai sensi del citato decreto legislativo ovvero senza che il destinatario sia stato informato.</i>
SORGENTE SIGILLATA	<i>Sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili; la definizione comprende, se del caso, la capsula che racchiude il materiale radioattivo come parte integrante della sorgente</i>
MATERIA RADIOATTIVA	<i>Sostanza od insieme di sostanze radioattive contemporaneamente presenti</i>
SOSTANZA RADIOATTIVA	<i>Ogni specie chimica contenente uno o più radionuclidi, di cui, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività o la concentrazione</i>

IV INDICE

PREMESSA	pag. 1
1. PARTE GENERALE	pag. 3
1.1 Casi di attivazione del piano d'intervento	pag. 3
1.2 Azioni da parte del soggetto che rinvencono sorgenti orfane.....	pag. 4
1.2.1 Rinvenimento sorgenti radioattive o materia radioattiva in luoghi aperti al pubblico e/o all'interno di aziende non soggette agli obblighi dell'art. 157 del D.lgs.vo 230/95 e s.m.i.....	pag. 4
1.2.2 Rinvenimento sorgenti radioattive o materia radioattiva all'interno delle aziende soggette agli obblighi dell'art. 157 del D.lgs.vo 230/95 e s.m.i.	pag. 4
2. SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO	pag. 5
3. ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI – STRUTTURE OPERATIVE NELL'AREA D'INTERVENTO	pag. 5
3.1 Vigili del Fuoco	pag. 5
3.2 ARPA.....	pag. 6
3.3 Servizio sanitario.....	pag. 6
3.4 Forze dell'Ordine	pag. 6
4. PROSPETTI DELLE AZIONI DI COMPETENZA DEI SINGOLI ENTI	pag. 7
4.1 Prospetto A	pag. 7
4.2 Prospetto B	pag. 8
ALLEGATI	
Allegato 1 - Circolare n.21/SAN del 6 aprile 1998 Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1998.....	pag. 9
Allegato 2 - Tipologie di sorgenti radioattive rinvenute.....	pag. 31
Allegato 3 - Elenco numeri telefonici.....	pag. 40
Allegato 4 - Documentazione cartografica della provincia di Lecco in scala 1:200.000.....	pag. 43
Allegato 5 - D.g.r. 28 settembre 2009 – n. 8/10222 Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.....	pag. 44

PREMESSA

Con il decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007, nel seguito citato come “decreto”, si è data nuova disciplina al regime di controllo delle sorgenti radioattive cosiddette “orfane”, definite (art.2, comma 1, lettera c)) come sorgenti sigillate la cui attività al momento della scoperta sia superiore alla soglia stabilita nella tabella VII - I dell'allegato VII del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. e che non siano sottoposte a controlli da parte delle autorità perché non lo sono mai state, o perché siano state abbandonate, smarrite, collocate in luogo errato, sottratte illecitamente al detentore o trasferite a nuovo detentore non autorizzato ai sensi dello stesso decreto o senza che il destinatario ne sia stato informato.

I possibili detentori di sorgenti orfane e/o materia radioattiva possono essere identificati in:

- ditte che esercitano attività previste dal D. Lgs 230/95 e che detengono le sorgenti senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti devono disporre di un esperto qualificato che cura gli adempimenti necessari;
- ditte o privati che esercitano attività diverse da quelle previste dal D. Lgs 230/95 e che detengono le sorgenti come eredità di attività trascorse sia in modo consapevole che inconsapevole, senza averle correttamente denunciate. Tali soggetti non disporranno in via ordinaria di un esperto qualificato che curi gli adempimenti necessari;
- ditte che esercitano le attività previste all'art. 157 del D. Lgs 230/95 e successive modifiche, così come modificato dall'art. 1, comma 7 del D.lgs.vo 20 febbraio 2009, n. 23. Tali soggetti devono predisporre procedure per gli adempimenti previsti nel presente piano e devono disporre di personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia adeguatamente formato per l'effettuazione delle misure e la gestione di eventuali emergenze;
- impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151, per cui è previsto il controllo radiometrico del materiale in ingresso. Tali soggetti devono predisporre procedure per gli adempimenti previsti nel presente piano e devono disporre di personale qualificato adeguatamente formato per l'effettuazione delle misure e la gestione di eventuali emergenze;
- impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti, termovalorizzatori, etc.). E' opportuno che tali soggetti dispongano di personale qualificato adeguatamente formato per l'effettuazione delle misure e la gestione di eventuali emergenze;
- soggetti nelle cui proprietà siano state abbandonate sorgenti radioattive da terzi.

Le fattispecie ora evidenziate riguardano situazioni anche diverse fra di loro che vanno, a titolo di esempio, da quello della ditta importatrice di rottami metallici con una casistica già consolidata di ritrovamenti, all'amministratore di un condominio sul cui tetto si riconosca un parafulmine radioattivo, fino alla sorgente abbandonata da ignoti in uno spazio pubblico.

Da rimarcare che la norma prevede procedure diversificate a seconda delle modalità di emersione della sorgente. In particolare, si differenzia il caso in cui il Prefetto potrà disporre che la sorgente orfana, introdotta in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, sia rinviata al soggetto responsabile dell'invio del carico stesso in Italia, e gli altri rinvenimenti, per i quali è prevista la messa in sicurezza avvalendosi ove necessario del C.N.VV. F., dell'ARPA, del S.S.N. e, per i profili di competenza, delle Direzioni provinciali del lavoro.

In tutti i casi si può comunque prefigurare la necessità di una messa in sicurezza provvisoria, da effettuarsi da parte del soggetto responsabile della sorgente, da attuare fino alla spedizione della sorgente al soggetto responsabile dell'invio o alla dismissal e smaltimento. Ciò comporta la necessità di affiancare alle considerazioni in ordine alla sicurezza, intesa come radioprotezione, anche quelle relative alla sicurezza legata all'accessibilità della sorgente, alla possibilità di sottrazione, e tutto ciò che comunemente viene definito come "security".

Su questo versante risulta indispensabile che al Prefetto vengano fornite le informazioni necessarie per la messa in atto, anche attraverso le Forze di Polizia, delle misure ritenute idonee alla conservazione in sicurezza della sorgente fino al suo smaltimento.

In ordine agli artt. 22 (sanzioni penali) e 23 (sanzioni amministrative) del decreto, e per quanto riguarda gli obblighi legati alle procedure di polizia giudiziaria, ferme restando le competenze degli organi di P.G. presenti sul posto, alla comunicazione all'Autorità Giudiziaria di eventuali reati rilevati, si rimanda, per la definizione degli organi incaricati della vigilanza, all'art. 59 (tutela dei lavoratori) del D. Lgs. 230/95, ed all'art. 97 (tutela della popolazione) dello stesso decreto.

1. PARTE GENERALE

Le azioni di cui al presente piano d'intervento sono rivolte alla messa in sicurezza delle sorgenti, alla loro dismissione/smaltimento o alla restituzione al soggetto responsabile dell'invio.

Il piano d'intervento si attua nel caso di rinvenimento di sorgente orfana, così come definita all'art. 2, comma c) del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52. Questo documento deve essere applicato anche in caso di ritrovamento o sospetta presenza di sorgenti che possono non rientrare nella definizione di sorgenti orfane. Tutti i ritrovamenti di sorgenti sono infatti soggetti all'art. 25 del D. Lgs. 230/95.

Per ogni eventuale azione di messa in sicurezza, bonifica, smaltimento o di rispedizione al soggetto responsabile dell'invio in Italia della/e sorgente/i, del carico o di parte di esso si provvederà d'intesa con le Amministrazioni competenti in materia.

I Vigili del Fuoco, l'ARPA e l'Azienda Sanitaria Locale forniranno al Prefetto, per le parti di rispettiva competenza, il supporto tecnico necessario.

Le Aziende nelle quali è prevista ai sensi dell'art. 157 del D.lgs 230/95 e s.m.i. la sorveglianza radiometrica al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, devono dotarsi di procedure di emergenza e di gestione degli allarmi diversificate in funzione del rischio. Al riguardo, anche al fine di uniformare le procedure di prevenzione all'interno delle aziende interessate, si richiamano le indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica su rottami metallici, ossia la circolare n.21/SAN del 6 aprile 1998 (v. allegato n. 1). Al riguardo si precisa che le indicazioni della circolare l'applicazione delle indicazioni della circolare si applicano limitatamente agli aspetti non in contrasto con quanto specificato nel presente piano (in particolare per quanto riguarda i soggetti a cui far pervenire la segnalazione di sospetto rinvenimento di sorgente radioattiva).

1.1. Casi di attivazione del piano di intervento

L'attivazione del piano è susseguente agli eventi di seguito riportati:

- 1 comunicazione da parte di detentore non autorizzato che non intenda impiegare la sorgente nella propria pratica (art. 13, comma 4, del decreto);
- 2 rinvenimento o sospetto di presenza di sorgenti orfane nel territorio della provincia (art. 14, comma 1 del decreto) e/o di materia radioattiva;
- 3 rinvenimento di sorgenti orfane e/o di materia radioattiva a seguito di misure radiometriche nei carichi di rottami o altri materiali metallici, sia che siano introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile organizzazione fuori dal territorio italiano, sia che siano di provenienza nazionale, ora anche alla luce delle recenti disposizioni inserite nel D.g. r Lombardia 28 settembre 2009 – n.8/10222 recante “Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi” (all.5);
- 4 rinvenimento di sorgenti orfane e/o di materia radioattiva a seguito di misure radiometriche nei carichi in ingresso agli impianti di trattamento di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151;
- 5 rinvenimento di sorgenti orfane e/o di materie radioattive nei carichi in ingresso ad impianti che, pur in assenza di uno specifico obbligo di legge, effettuano il controllo radiometrico del materiale in ingresso (ad esempio impianti di trattamento dei rifiuti, termovalorizzatori, etc.).

1.2. Azioni da parte dei soggetti che rinvencono sorgenti radioattive.

1.2.1 Rinvenimento sorgenti radioattive o materia radioattiva in luoghi aperti al pubblico e/o all'interno di aziende non soggette agli obblighi dell'art. 157 del D.lgs.vo 230/95 e s.m.i.

I soggetti che rinvencono o che ritengono possibile la presenza di sostanze radioattive in zone all'aperto o in discariche abusive, nonché all'interno di aziende non soggette agli obblighi dell'art. 157 del D.lgs.vo 230/95 e s.m.i., devono darne comunicazione agli agenti di polizia municipale e provinciale, o, in mancanza, alle Forze di Polizia e/o di soccorso attraverso i numeri d'emergenza, i quali chiederanno, prima di adottare ogni altra azione, l'immediato intervento di personale dei VV.F.

Al fine di caratterizzare le sorgenti radioattive si può fare riferimento all'allegato 2 che esemplifica le più comuni tipologie di sorgenti radioattive rinvenute.

Nell'ipotesi che la verifica confermi la presenza di una sorgente radioattiva, i VV.F. provvederanno :

- ad effettuare i primi interventi di protezione e di sicurezza;
- ad attivare A.R.P.A.;
- ad informare il Prefetto ed il Sindaco competente per territorio;
- ad attivare l'ASL, Dipartimento di Prevenzione Medica;
- eventualmente ad allertare gli altri enti coinvolti nel piano (Forze dell'Ordine, personale sanitario 118) quando si prefigurino profili di competenza.

Successivamente

- l'ARPA darà il supporto tecnico per valutare e limitare l'esposizione della popolazione, per definire le modalità di contenimento della contaminazione ambientale e successivamente verificarne l'entità, collaborare alla definizione delle modalità di rimozione della sorgente e al ripristino dei luoghi;
- l'Azienda Sanitaria Locale valuterà i rischi per le persone;
- la componente sanitaria interverrà in presenza di persone colpite o contaminate;
- le Forze di Polizia interverranno allo scopo di interdire l'accesso a determinati spazi ovvero in ordine alla viabilità od alla security;
- il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente effettuerà l'attività di competenza;
- il Sindaco del Comune ove è stata rinvenuta la sorgente opererà per le attività di competenza.

1.2.2 Rinvenimento sorgenti radioattive o materia radioattiva all'interno delle aziende soggette agli obblighi dell'art. 157 del D.lgs.vo 230/95 e s.m.i.

In caso di ritrovamento o sospetta presenza di sorgenti orfane o materia radioattiva, l'Azienda, contestualmente all'attivazione del piano di emergenza interna di cui al paragrafo 1.1., dovrà informare direttamente i VV.F, l'ARPA, la ASL e la Direzione Provinciale del lavoro comunicando tutte le informazioni disponibili e le azioni messe in atto per la gestione dell'evento. Gli enti destinatari di tale comunicazione, esaminata la situazione, valuteranno le azioni da intraprendere.

In caso di intervento, gli enti suddetti svolgeranno azione di indirizzo e vigilanza sull'operato dell'Azienda a maggior tutela dei lavoratori e della popolazione in generale.

In particolare,

- i Vigili del Fuoco, ove necessario, effettueranno i primi interventi di messa in sicurezza;
- l'ARPA darà il supporto tecnico per valutare e limitare l'esposizione della popolazione, per definire le modalità di contenimento della contaminazione ambientale e successivamente verificarne l'entità, collaborare alla definizione delle modalità di rimozione della sorgente e al ripristino dei luoghi;
- l'Azienda Sanitaria Locale valuterà i rischi per le persone;
- la componente sanitaria interverrà in presenza di persone colpite o contaminate;
- le Forze di Polizia interverranno allo scopo di interdire l'accesso a determinati spazi ovvero in ordine alla viabilità od alla security;
- il Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente effettuerà l'attività di competenza;
- il Sindaco del Comune ove è stata rinvenuta la sorgente opererà per le attività di competenza.

I Vigili del Fuoco provvederanno ad informare il Prefetto del ritrovamento della sorgente.

2. SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

Il sistema di comando e controllo individua le strutture decisionali interessate alla gestione dell'emergenza ed i rapporti intercorrenti tra loro e con le diverse strutture operative, evidenziando le attribuzioni di competenze e di responsabilità in seno agli organi decisionali.

In particolare, la struttura di coordinamento locale fa capo al Prefetto.

Il Prefetto, ricevuta l'informazione dell'evento, nel caso in cui non si possa escludere pericolo per la pubblica e privata incolumità:

- attiva il presente piano;
- gestisce, se del caso, anche attraverso il sindaco competente, l'informazione alla popolazione ed i rapporti con i mezzi di comunicazione a livello locale;
- assume decisioni in merito all'opportunità di prendere le precauzioni e le contromisure per la protezione della popolazione;
- decide in merito alla restituzione parziale o totale dei carichi ove siano presenti sorgenti orfane al soggetto responsabile dell'invio.

3. ORGANIZZAZIONE DEI SOCCORSI - STRUTTURE OPERATIVE NELL'AREA DI INTERVENTO

3.1. Vigili del Fuoco

Il responsabile dei VV.F. effettua i primi interventi di soccorso tecnico urgente in loco.

Attraverso le proprie squadre idoneamente protette, provvede a:

- effettuare la rilevazione di irraggiamento e della contaminazione radioattiva dell'area interessata;
- delimitare l'area di potenziale pericolo, secondo le procedure interne al C.N. VV;

- raccogliere tutte le informazioni possibili circa la caratterizzazione della sorgente (tipologia e attività) in collaborazione con gli altri enti presenti in posto , in particolare con ARPA e ASL, per programmare le azioni successive;
- eseguire gli interventi finalizzati alla tutela della popolazione e dei beni dalle sostanze pericolose (individuazione, confinamento, ecc.);
- collaborare con i tecnici dell'ARPA per la messa in sicurezza della sorgente;
- riferire al Prefetto sulla necessità di porre in atto eventuali azioni di security;
- effettuare i primi accertamenti ed azioni di P.G. riferendone all'Autorità Giudiziaria.

3.2. ARPA

L'ARPA, mediante i propri tecnici specializzati nel settore radiologico, provvede a:

- stabilire le misure di radioprotezione da adottare, ovvero, in caso di rinvenimento di sorgente all'interno delle ditte, verificare l'applicazione del Piano di Emergenza di cui al par.1.1 e delle misure stabilite dall'esperto qualificato della ditta qualora presente;
- fornire consulenza ed assistenza tecnica specialistica agli esercenti attività non soggette alle disposizioni di radioprotezione recate dal D. Lgs. 230/95 e s. m. i.;
- valutare e limitare l'esposizione della popolazione;
- definire le modalità di contenimento della contaminazione ambientale ed eventualmente verificarne in seguito l'entità;
- collaborare alle attività di messa in sicurezza della sorgente rinvenuta, ovvero sovrintendere alle operazioni svolte sotto la responsabilità dell'esperto qualificato incaricato dalla ditta, qualora presente;
- collaborare alla definizione delle modalità di rimozione della sorgente;
- fornire al Prefetto le valutazioni rivolte all'adozione dei provvedimenti di restituzione parziale o totale del carico al soggetto responsabile dell'invio.

3.3. Servizio Sanitario

Il personale del servizio sanitario:

- effettua le azioni di soccorso sanitario di eventuali persone colpite; (A.R.E.U. "118");
- interviene per gli aspetti di sanità pubblica, sia per quanto riguarda la salubrità dei luoghi di lavoro che l'esposizione della popolazione (Azienda Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione Medica);
- allerta gli ospedali di riferimento per le emergenze radiologiche (all.3).

3.4. Forze dell'Ordine

Gli operatori delle Forze dell'Ordine:

- nel caso di intervento in area aperta curano gli aspetti relativi alla viabilità ed all'interdizione dell'accesso al personale non autorizzato;
- qualora interessati dal Prefetto, effettuano le azioni transitorie relative alla security nei confronti della sorgente.

4. PROSPETTI

4.1 Prospetto A

Sequenza delle azioni nel caso che il ritrovamento avvenga in luoghi aperti al pubblico o discariche o presso esercenti attività non soggette all'art.157 del D.Lgs.230/95.

AZIONI	ATTORE	DESTINATARIO
Comunicazione di presenza sospetta di sorgente radioattiva	Chiunque	Sala Operativa 115 – 113 - 112
Comunicazione a: ARPA, Prefettura - UTG, ASL, eventuali altri enti	Sala operativa 115	ARPA, Prefettura – UTG, 113/118, Autorità di P.S., C.do Carabinieri Tutela Ambiente, ASL - D.P.L.
Primi interventi di soccorso Tecnico urgente	Comandante Prov.le Vigili del Fuoco	
Soccorso sanitario	Servizio 118	Eventuali persone colpite
Valutazione della contaminazione ambientale, misure di radioprotezione	ARPA	
Valutazioni in merito ad eventuali conseguenze sulla salute pubblica e sulla salubrità dei luoghi di lavoro	ASL – D.P.L.	Sindaco, datore di lavoro per i luoghi di lavoro
Viabilità e controllo accessi in aree aperte	Forze dell'Ordine	
messa in sicurezza della sorgente e dei luoghi	Esercente, Sindaco, VVF	
Collaborazione messa in sicurezza della sorgente e dei luoghi	ARPA, VVF	
Smaltimento/dismissione della sorgente	Detentore non autorizzato, responsabile dei luoghi	
Adempimenti di P.G.	Comandante Prov.le Vigili del Fuoco, Organi di cui agli artt. 59 e 97 D. Lgs. 230/95 e s.m.i., Comando CC Tutela Ambiente	Autorità giudiziaria
Determinazioni finali in ordine alla security	Prefetto, Questore	Detentore non autorizzato, responsabile dei luoghi

4.2 Prospetto B

Sequenza delle azioni nel caso il ritrovamento avvenga in aziende soggette agli obblighi previsti dall'art. 157 del D.Lgs. 230/95.

AZIONI	ATTORE	DESTINATARIO
Comunicazione di presenza/ sospetto sorgente orfana	Azienda	Autorità di Pubblica Sicurezza, ARPA, C.N.VV.F., ASL , D.P.L.
Valutazione della contaminazione ambientale, misure di radioprotezione	Azienda (tramite Esperto qualificato in collaborazione con ARPA)	
Azione di vigilanza sull'intervento	ARPA, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro per gli aspetti di competenza	Azienda, che si avvale dell'esperto qualificato
messa in sicurezza della sorgente e dei luoghi	Azienda	
Collaborazione alla messa in sicurezza della sorgente e dei luoghi	ARPA, VVF	Azienda, che si avvale dell'esperto qualificato
Smaltimento/dismissione della sorgente	Azienda	Soggetti abilitati allo smaltimento/recupero
Valutazione finalizzata alla restituzione al soggetto responsabile dell'invio (in particolare per provvedimenti di cui all'art. 14, comma 4 D.L.vo 52/07)	Prefettura/UTG	Azienda
Adempimenti di P.G.	Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco, Organi di cui agli artt. 59 e 97 del D. Lgs. 230/95 e s. m. i., Comando CC Tutela Ambiente	Autorità giudiziaria
Determinazioni finali in ordine alla security	Prefetto, Questore	Detentore non autorizzato, responsabile dei luoghi

ALLEGATO 1

Circolare n.21/SAN del 06.4.1998

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1998



Regione Lombardia

Prot. n.

Giunta Regionale

Direzione Generale Sanità
Servizio Prevenzione Sanitaria
Via Stresa, 24
20125 Milano
Fax 02/6765.3307

Ai Direttori Generali delle ASL

Ai Responsabili dei Dipartimenti di
prevenzione delle ASL

Ai Responsabili delle U.O. Fisica e
tutela dell'ambiente dei PMIP delle ASL

AAN/

e p.c. Alle Associazioni Federlombarda,
Assofermet, Assofond, Assomet,
Federacciai

CIRCOLARE n. 21 /SAN

Al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione
Ministero della Sanità - ROMA

Loro Sedi

Si prega indicare il N. di Protocollo, la data ed il Servizio a cui si risponde

Oggetto: Indicazioni operative relative all'applicazione dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici.

Nello scorso mese di settembre è stato attivato presso il Servizio Prevenzione Sanitaria della scrivente Direzione Generale un gruppo di lavoro tecnico cui hanno partecipato anche le Associazioni di categoria delle aziende interessate dall'ordinanza in oggetto; tale gruppo aveva il compito di esaminare gli aspetti relativi all'applicazione dell'ordinanza stessa e di definire le procedure da seguire in caso di rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato in carichi di rottami metallici.

La presente circolare fornisce le indicazioni elaborate in tale gruppo di lavoro, che riguardano:

- A. l'individuazione preventiva delle procedure di messa in sicurezza del materiale radioattivo o radiocontaminato rinvenuto
- B. la registrazione delle misure effettuate
- C. la caratterizzazione ed allontanamento del materiale radioattivo o radiocontaminato rinvenuto
- D. le linee guida per le procedure da seguire in caso di rilevamento di radioattività in carichi di rottami metallici.

Tali indicazioni derivano dalle esperienze sinora raccolte a seguito dell'applicazione dell'ordinanza, che hanno evidenziato, a fronte del ritrovamento di materiale radioattivo o radiocontaminato, difficoltà negli aspetti amministrativo-giudiziari e nello smaltimento del materiale stesso, date le note carenze del sistema nazionale di smaltimento dei rifiuti radioattivi.

A) Individuazione preventiva delle procedure di messa in sicurezza del materiale radioattivo o radiocontaminato

I soggetti individuati dall'ordinanza, e cioè i soggetti che a scopo industriale o commerciale compiono operazioni di fusione oppure di lavorazione (cernita manuale o meccanica, frantumazione, raffinazione) di rottami o di altri materiali metallici di risulta, nel seguito, per semplicità, indicati come aziende, devono individuare preventivamente le procedure da mettere in atto in caso di rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato in carichi di rottami, tenuto conto della dimensione e tipologia dell'azienda e del volume di rottami trattati; tali procedure devono essere approvate da un esperto qualificato di 2° o di 3° grado, come definito dal D.Lgs. 230/95.

Particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di procedure che consentano di limitare, nella massima misura possibile, l'esposizione dei lavoratori dell'azienda e della popolazione.

Le procedure approvate dall'esperto qualificato devono contenere in particolare:

- ◆ le misure da porre in atto per evitare l'esposizione indebita delle persone e la contaminazione dell'ambiente, fin dalla prima evidenza della presenza di irraggiamento o contaminazione
- ◆ l'individuazione del personale cui fornire le istruzioni per il primo intervento da realizzare immediatamente all'atto del rilevamento della radioattività
- ◆ l'individuazione dell'area da destinare al temporaneo isolamento del mezzo contenente il carico contaminato, o del materiale contaminato, e la descrizione delle modalità di isolamento del mezzo o del materiale contaminato anche per la sua protezione da eventi meteorici. Ciascuna azienda deve individuare un'area idonea ad ospitare il mezzo o il materiale contaminato in condizioni di sicurezza. Tale area dovrà essere adeguatamente delimitata, segnalata e vigilata; qualora non vi fosse disponibilità di spazi interni adeguati, l'azienda può individuare un'area esterna, con gli stessi presupposti di sicurezza protezionistica sopra individuati, nella quale ospitare il carico, sotto la propria responsabilità e in condizioni di sicurezza.

B) Registrazione delle misure effettuate

L'azienda deve assicurare la registrazione di tutte le misure di irraggiamento effettuate; tali registrazioni, che devono essere disponibili per gli organi di vigilanza, devono attuarsi come segue:

- nel caso in cui la rilevazione radiometrica condotta dall'esterno del carico dia esito negativo; la registrazione di tale risultato può essere effettuata direttamente sul documento di viaggio del carico, ad esempio con un apposito timbro recante un testo che indichi che il controllo dall'esterno non ha rilevato situazioni anomale dal punto di vista della radioattività; tale registrazione deve comunque riportare data, numero progressivo del controllo su base giornaliera e firma dell'operatore che ha effettuato i controlli o vi ha sovrinteso. Può anche essere effettuata equivalente registrazione su supporto informatico;

- nel caso in cui la rilevazione radiometrica condotta dall'esterno del carico dia esito positivo, le informazioni da comunicare alla A.S.L. competente per territorio, ed in particolare al Dipartimento di prevenzione, sono indicate nei modelli che si allegano (all.1); si precisa che tali modelli sono stati predisposti in particolare per i casi in cui si applichino le linee guida di cui al successivo punto D).

Il tempo minimo di conservazione delle registrazioni suddette è di dodici mesi.

C) *Caratterizzazione ed allontanamento del materiale radioattivo o radiocontaminato rinvenuto*

La caratterizzazione del materiale radioattivo o radiocontaminato rinvenuto spetta ai soggetti individuati nell'ordinanza, che si avvarranno a tale proposito di un esperto qualificato di 2° o di 3° grado.

L'allontanamento definitivo del suddetto materiale dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente tramite vettore autorizzato, previa comunicazione all'A.S.L. di:

- a) estremi del vettore autorizzato
- b) destinazione del materiale.

L'azienda dovrà disporre inoltre del documento liberatorio rilasciato dal soggetto che riceve il materiale, attestante la presa in carico definitiva del materiale stesso.

Gli interventi di bonifica non potranno ritenersi conclusi se non dopo il controllo del mezzo di trasporto del carico contaminato, dei mezzi impiegati nelle operazioni nonché dell'area interessata, con dichiarazione di rilascio incondizionato sottoscritta dall'esperto qualificato.

D) *Linee guida per le procedure da seguire in caso di rilevamento di radioattività in carichi di rottami metallici*

Per ovviare almeno parzialmente ad alcune delle difficoltà segnalate dalle aziende e tenuto conto che la gran parte dei ritrovamenti di materiale radioattivo o radiocontaminato comportano un modesto rischio radiologico, sono state predisposte linee guida per le procedure da seguire in caso di rilevamento di radioattività in carichi di rottami metallici; tali linee guida, allegate alla presente nota (all. 2), sono finalizzate ad una maggior snellezza operativa, pur nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione indicati dal D. Lgs. 230/95. Sono stati inoltre predisposti i già citati modelli per le

comunicazioni alle ASL del ritrovamento di materiale radioattivo o radiocontaminato (all. 1).

Le procedure proposte sono da intendersi come sperimentali e la loro applicazione è facoltativa da parte delle aziende interessate; resta inteso che ove le aziende non riterranno di applicare le linee guida in questione, in caso di rilevamento di radioattività provvederanno a darne tempestiva comunicazione all'ASL competente per territorio, inviando le informazioni indicate nei modelli di cui al citato allegato 1.

In conclusione, si invitano le ASL a dare ampia informazione della presente direttiva alle aziende interessate operanti nel territorio di competenza; inoltre, con l'occasione, si chiede ai Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione di informare lo scrivente circa gli episodi di rilevamento di materiale radioattivo verificatisi nei rispettivi territori dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento e si inviano i migliori saluti.

Il Direttore Generale
(Dr. R. Botti)

All.:

1- Modelli per la comunicazione alla ASL del rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato

2- Linee guida per le procedure operative da seguire in caso di rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato

ALLEGATO 1 - Modelli per la comunicazione alla A.S.L. del rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato

ALLEGATO 1

MODELLI PER LA COMUNICAZIONE ALLA A.S.L. DEL RILEVAMENTO DI MATERIALE RADIOATTIVO O RADIOCONTAMINATO

Sono stati predisposti quattro moduli per le segnalazioni alla A.S.L..

Il **Foglio 1 (sezione anagrafica e descrizione del carico)** deve essere sempre compilato, sia nel caso in cui si realizzi la necessità di mettere in sicurezza il carico ed effettuare la segnalazione alla A.S.L., sia nel caso in cui la sorgente venga estratta dal carico e si provveda di conseguenza a segnalare alla A.S.L. il ritrovamento.

Il **Foglio 2 (descrizione strumentazione radiometrica)** deve essere trasmesso in tutti i casi in cui si ravvisi la necessità di mettere in sicurezza il carico e/o chiamare l'esperto qualificato per le valutazioni di competenza ed ha lo scopo di consentire alla A.S.L. che riceve la comunicazione una valutazione almeno indicativa della rilevanza radioprotezionistica della situazione riscontrata. Per tale motivo si chiede di fornire alcune informazioni sulle caratteristiche della strumentazione normalmente impiegata nei controlli e sui valori di fondo ambientale abitualmente registrati. Si suggerisce di predisporre anticipatamente il presente modulo, che deve poi essere sempre comunque trasmesso unitamente alle altre sezioni pertinenti.

Il **Foglio 3 (risultati delle misure e condizioni di allarme)** deve essere compilato e trasmesso alla A.S.L. nel caso in cui si verifichi una qualunque delle situazioni che portano alla messa in sicurezza del carico contaminato e/o alla chiamata immediata dell'esperto qualificato per le valutazioni di competenza. Nel caso in cui non si verifichi alcuna delle condizioni che comporta la messa in sicurezza del carico, e si possa quindi procedere autonomamente al recupero del materiale contaminato, il presente modulo non deve essere compilato.

Il **Foglio 4 (localizzazione irradiazione)** deve essere compilato e trasmesso alla A.S.L. nei casi in cui non si siano verificate le situazioni di allarme altissimo (allarme di 1° livello), di allarme alto (allarme di 2° livello) o di allarme di vicinanza (allarme di 3° livello), e si sia pertanto potuto procedere alle rilevazioni strumentali a contatto del contenitore di trasporto del carico di rottami. La presente scheda deve essere trasmessa nei casi in cui si ravvisi la necessità di mettere in sicurezza il carico e/o chiamare l'esperto qualificato per le valutazioni di competenza.

Il foglio 4 è stato predisposto sia per autocarri che per vagoni ferroviari.

Foglio 1 (sezione anagrafica e descrizione carico)

Identificativo Azienda - impianto ricevente

Azienda:
Via: Comune:..... (.....)
Telefono:.....Telefax:
Referente aziendale: Qualifica:

Identificativo Azienda - impianto speditore

Azienda:.....
Via: Comune:..... (.....)
Nazione:..... Telex:
Telefono: Telefax:.....

Identificativo Vettore

Azienda:.....
Via: Comune:..... (.....)
Nazione:..... Telex:
Telefono: Telefax:
Autista (mezzi stradali):.....
Targa automezzo/Identificativo vagone:

Descrizione contenitore di trasporto e carico

Data arrivo: Ora arrivo:
Peso netto del carico:
Tipo automezzo e contenitore trasporto, protezione del carico contro gli
agenti atmosferici:
.....
Tipo e origine materiale:
.....
.....
Luogo attuale di conservazione del carico/mezzo di trasporto:
.....
.....

Foglio 2 (descrizione strumentazione radiometrica)

Azienda:
Via: Comune: (.....)

Strumentazione radiometrica impiegata in Azienda

1. **Fissa o automatica**

- 1.a. Marca e tipo:
.....
Tipo rivelatore:
Unità di misura:
Valori di fondo in assenza di carichi:
- 1.b. Marca e tipo:
.....
Tipo rivelatore:
Unità di misura:
Valori di fondo in assenza di carichi:

2. **Portatile o manuale**

- 2.a. Marca e tipo:
.....
Tipo rivelatore:
Unità di misura:
Valori di fondo in assenza di carichi:
- 2.b. Marca e tipo:
.....
Tipo rivelatore:
Unità di misura:
Valori di fondo in assenza di carichi:
- 2.c. Marca e tipo:
.....
Tipo rivelatore:
Unità di misura:
Valori di fondo in assenza di carichi:

Foglio 3 (Risultati delle misure e condizioni di allarme)

1. Sono stati rilevati valori di "allarme altissimo" (1° liv.)? :
Se SI: Con quale dispositivo? (rif. foglio precedente):
Quali valori sono stati rilevati? : Unità di misura:
(se SI: interrompere le rilevazioni ed inviare questo messaggio)

2. Quali valori sono stati rilevati a 2,5 m da ogni faccia laterale del carico?
Dispositivo di misura (rif. foglio precedente):
Sinistra: Destra:
Anteriore.: Posteriore:
Si verificano di conseguenza le condizioni di "allarme alto" (2° liv.)? :
(se SI: interrompere le rilevazioni ed inviare questo messaggio)

3. Nell'avvicinamento si supera la condizione "allarme di vicinanza" (3° liv.)? :
Dispositivo di misura (rif. foglio precedente):
Con quali valori? : a che distanza? :
Su quale lato del contenitore? :
(se SI: interrompere le rilevazioni ed inviare questo messaggio)

4. Sono rilevabili più posizioni di irradiazione? :
(se SI: utilizzare e trasmettere il foglio 4 "Localizzazione irradiazione")

5. Si supera la condizione di "allarme di profondità" (4° liv.)? :
Dispositivo di misura (rif. foglio precedente):
Con quali valori? :
(se SI: utilizzare e trasmettere il foglio 4 "Localizzazione irradiazione")

6. Nessuna delle condizioni di soglia sopra riportate si è verificata, ma dopo l'inizio delle operazioni di ricerca sorgente esse sono state sospese ed è stato chiamato l'Esperto Qualificato, in quanto:
.....
.....

7. Nessuna delle condizioni sopra riportate si è verificata, ma l'Azienda ha comunque deciso di chiedere l'intervento della A.S.L. in quanto:
.....
.....

ALLEGATO 1 - Modelli per la comunicazione alla A.S.L. del rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato

Foglio 4 (localizzazione irradiazione) - AUTOCARRI


Azienda: Comune(.....)

Comunicazione del:/...../..... Targa Automezzo

Indicare, con l'ausilio dei disegni sotto riportati, la posizione ed il valore dei punti di irradiazione


Unità di misura utilizzata:

Valore del fondo ambientale in assenza di carichi:




LATO DESTRO - NOTE

.....
.....
.....
.....



LATO SINISTRO - NOTE

.....
.....
.....
.....




LATO POSTERIORE - NOTE

.....
.....
.....
.....



LATO ANTERIORE - NOTE

.....
.....
.....
.....



LATO SUPERIORE - NOTE

.....
.....
.....
.....



LATO INFERIORE - NOTE

.....
.....
.....
.....

ALLEGATO 1 - Modelli per la comunicazione alla A.S.L. del rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato

Foglio 4 (localizzazione irradiazione) - CARICHI FERROVIARI

Azienda: Comune (.....)




Comunicazione del:/...../..... Identificativo vagone

Contrassegnare le facce verticali del contenitore di trasporto (A, B, C, D) per renderle identificabili

Indicare, con l'ausilio dei disegni sotto riportati, la posizione ed il valore dei punti di irradiazione

Unità di misura utilizzata:

Valore del fondo ambientale in assenza di carichi:



LATO A - NOTE

.....
.....
.....
.....

LATO B - NOTE

.....
.....
.....
.....

LATO C - NOTE

.....
.....
.....
.....

LATO D - NOTE

.....
.....
.....
.....

LATO SUPERIORE - NOTE

.....
.....
.....
.....

LATO INFERIORE - NOTE

.....
.....
.....
.....

REGIONE LOMBARDIA - SERVIZIO PREVENZIONE SANITARIA**Linee guida per le procedure operative da seguire in caso di rilevamento di radioattività in carichi di rottami metallici, in relazione alla O.P.G.R. n. 57671 del 20/6/97**

Le presenti linee guida hanno lo scopo di indicare procedure da seguire nel caso si rilevi presenza di radioattività in carichi di rottami metallici a seguito dei controlli previsti dalla Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57671 del 20 giugno 1997 ed in particolare di quelli di cui al punto 1) a. dell'ordinanza stessa; possono essere applicate dai soggetti individuati da tale ordinanza e cioè i soggetti che a scopo industriale o commerciale compiono operazioni di fusione oppure di lavorazione (cernita manuale o meccanica, frantumazione, raffinazione) di rottami o di altri materiali metallici di risulta, nel seguito, per semplicità, indicati come **aziende**.

Le linee guida sono finalizzate ad una maggior snellezza operativa, pur nel rispetto degli obiettivi di radioprotezione indicati dal D. Lgs. 230/95. Le procedure proposte sono da intendersi come sperimentali e la loro applicazione è facoltativa da parte delle aziende interessate; resta inteso che ove le aziende non riterranno di applicare le presenti linee guida, in caso di rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato provvederanno a darne tempestiva comunicazione all'A.S.L. competente per territorio, inviando le informazioni indicate nei modelli di cui all'allegato 1.

Restano ferme comunque tutte le altre disposizioni in materia di segnalazioni alle autorità competenti, ed in particolare ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 230/95 per quanto concerne le comunicazioni di ritrovamento del materiale radioattivo alla più vicina autorità di P.S. (Questura o, in assenza di questa, al Sindaco).

Di seguito si evidenziano le modalità di controllo e di misura da seguire in caso di allarme; poiché la presenza di radioattività nei carichi di rottami metallici in ingresso nelle aziende può essere rilevata con strumentazione fissa automatica ("portale") o con strumentazione manuale, la figura n.1 è sdoppiata per tener conto delle due possibilità.


Sono state individuate le soglie e le condizioni che determinano comunque la necessità di dare tempestivo avviso alla A.S.L. competente per territorio e quelle in cui invece si prevede che l'azienda possa operare sul carico con il supporto del proprio esperto qualificato.

Gli interventi svolti autonomamente dalle aziende o con il contributo dell'esperto qualificato devono essere documentati così come le valutazioni sul rispetto dei vincoli di dose ai lavoratori ed alla popolazione indicati nella figura n. 4; la A.S.L. effettua azione di vigilanza anche sulle modalità di effettuazione delle suddette valutazioni.

1

ALLEGATO 2 - Linee guida per le procedure operative da seguire in caso di rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato


AUTOMATICO



1

ALLEGATO 2 - Linee guida per le procedure operative da seguire in caso di rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato


MANUALE



2


Regione Lombardia - Servizio Prevenzione Sanitaria
Indicazioni operative relative all'attuazione dell'O.P.G.R. n. 57671 del 20 giugno 1997
in materia di sorveglianza radiometrica sui rottami metallici

ALLEGATO 2 - Linee guida per le procedure operative da seguire in caso di rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato




3

ALLEGATO 2 - Linee guida per le procedure operative da seguire in caso di rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato



4

ALLEGATO 2 - Linee guida per le procedure operative da seguire in caso di rilevamento di materiale radioattivo o radiocontaminato



NOTE ALLE LINEE GUIDA PER LE PROCEDURE OPERATIVE DA SEGUIRE IN CASO DI RILEVAMENTO DI MATERIALE RADIOATTIVO O RADIOCONTAMINATO

1) CONTROLLO DEL MATERIALE IN ARRIVO

Per "controllo" si intendono le attività radiometriche, sia condotte con strumentazione manuale, sia condotte con strumentazione automatica, finalizzate al rispetto del punto 1 a. dell'O.P.G.R. 20 giugno 1997 n. 57671 (primo controllo dall'esterno di ogni "contenitore" utilizzato per il trasporto).

1M) ALLARME

Per situazione di allarme si intende qualsiasi situazione nella quale rilevazioni strumentali indichino la presenza di radioattività nei carichi. Mentre nei controlli di tipo automatico è necessario prevedere la effettuazione di rilevazioni di conferma (vd. nota 4), nei controlli di tipo manuale spesso l'attività di misura è contemporanea a quella di verifica. L'intensità di radiazione rilevabile con le misure strumentali nelle diverse fasi previste dal presente protocollo è un indice del diverso grado di pericolosità del carico e di conseguenza del tipo di provvedimenti da attuarsi.

2) IN LAVORAZIONE

L'inserimento nel ciclo produttivo del materiale stivato in carichi controllati (vedi punto precedente), con esito favorevole, presuppone comunque il rispetto del rimanente contenuto dell'O.P.G.R. 20 giugno 1997 n. 57671 (controllo al momento dello scarico, etc.)

3) VALORI RADIOMETRICI

I livelli di intensità di dose previsti nel presente protocollo sono da considerarsi come vincoli protezionistici, scelti in modo tale che qualsiasi esposizione di persone derivante dalle operazioni ammesse dal protocollo stesso sia assolutamente non significativa dal punto di vista della radioprotezione.

In tutti i punti del protocollo, nell'indicazione dei livelli di riferimento radiometrici da utilizzarsi al fine di azioni o decisioni, è stata necessariamente compiuta la scelta di utilizzare le unità di misura internazionali (SI).

Deve però essere tenuto conto del fatto che molta della strumentazione utilizzata, specie quella a maggiore sensibilità, non esprime i valori di dose o intensità di dose ma utilizza piuttosto altre unità speciali, come conteggi, esposizione o i loro ratei, e che spesso non è presente linearità di risposta al variare dell'energia.

Si ritiene accettabile l'uso di detta strumentazione a condizione che sia comunque garantito il non superamento dei livelli indicati in questo protocollo, ammettendo un intervallo di inaccuratezza del 20%.

E' accettabile che nella trasmissione delle informazioni alla A.S.L. siano indicati i ratei di conteggio rilevati nelle diverse fasi dei controlli, a condizione che sia contemporaneamente indicato il valore di fondo ambientale.

ALLEGATO 2 - Linee guida per le procedure operative da seguire in caso di rilevamento
di materiale radioattivo o radiocontaminato

A tale fine, il fondo ambientale deve essere valutato nello stesso punto nel quale vengono effettuate le attività di controllo, in assenza di carichi.

4) RILEVAZIONI DI CONFERMA

Le rilevazioni di conferma, che devono sempre essere effettuate, devono essere svolte secondo modalità che garantiscano l'aumento del livello di confidenza del sistema di controllo e l'effettivo miglioramento della sensibilità delle misure (ad esempio mediante la riduzione della velocità di transito del mezzo attraverso il sistema automatico di rilevazione) e non con la semplice ripetizione delle misure nelle medesime condizioni e la successiva applicazione di criteri statistici.

5) MESSA IN SICUREZZA E SEGNALAZIONE ALLA A.S.L.

La messa in sicurezza in qualsiasi fase dello schema deve essere condotta secondo le modalità precedentemente individuate dall'E.Q. a tale scopo.

6) OPERAZIONI DI RICERCA E RIMOZIONE SORGENTE

Ogni operazione di ricerca e rimozione deve essere effettuata attraverso procedure predefinite a cura di Esperto Qualificato, di almeno 2° grado, ed utilizzando mezzi ed aree preventivamente individuati e predisposti allo scopo di contenere i rischi residui di irradiazione e/o contaminazione.

7) PRESENZA RILEVANTE DI CONTAMINAZIONE DISPERSIBILE NEL CARICO

Nei casi nei quali la natura del carico o il suo contenuto prevalente possa motivare il sospetto di contaminazione diffusa o di potenzialità di dispersione di contaminazione non è ammesso alcun autonomo intervento aziendale.

8) SEGNALAZIONE PRELIMINARE E CHIAMATA E.Q.

Il ritrovamento della sorgente deve essere prontamente comunicato alla A.S.L. segnalando, oltre ai dati anagrafici di cui al Foglio 1 dell'Allegato 1, tutte le informazioni immediatamente disponibili sul materiale radioattivo rinvenuto.

Entro 24 ore dal ritrovamento devono essere avviate le procedure miranti alla caratterizzazione della sorgente, a cura di E.Q.

9) COMUNICAZIONI FINALI

La A.S.L. deve essere al più presto informata circa l'esito degli accertamenti miranti alla caratterizzazione della sorgente, con una comunicazione nella quale siano inoltre indicate le procedure ed i tempi previsti per lo smaltimento della sorgente ritrovata.

10) PERSONE DEL PUBBLICO


Ai fini del presente protocollo, per persone del pubblico devono intendersi i lavoratori non direttamente coinvolti nelle operazioni di ricerca e rimozione della sorgente e la popolazione.

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA
REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 14 LUGLIO 1997

SERIE EDITORIALE ORDINARIA N. 29



1441

B) ORDINANZE E DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

[BUR1997016]

[3.2.0]

O.P.G.R. 20 GIUGNO 1997 - N. 57671

Ordinanza finalizzata alla definizione delle modalità temporanee di attuazione della sorveglianza radiometrica, prevista dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230, su rottami o su altri materiali metallici di risulta destinati alla fusione

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 «Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti»;

Visto in particolare l'art. 157 del citato d.lgs. 230/95 che prevede, per i soggetti che a scopo industriale o commerciale compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta, nonché per i soggetti che esercitano attività, a scopo commerciale, comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti materiali e rottami, l'obbligo della sorveglianza radiometrica sugli stessi, qualsiasi provenienza abbiano, al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali sorgenti dismesse;

Considerato che tale obbligo è stato previsto in relazione al rischio accertato che tra i rottami o gli altri materiali metallici di risulta destinati alla fusione vi sia presenza, accidentale o intenzionale, di sostanze radioattive, consistenti principalmente in vere e proprie sorgenti radioattive dismesse o in materiale derivante dallo smantellamento di installazioni nucleari civili o militari;

Constatato che, data la densità di fonderie ed acciaierie nel territorio regionale, la probabilità di tali eventi non è trascurabile e si sono riscontrati in Lombardia negli ultimi anni almeno sei episodi di radiocontaminazione in aziende che compiono operazioni di fusione di rottami o di altri materiali metallici di risulta, episodi che, a partire dalla primavera del 1990, hanno interessato una azienda nel comasco, una nel varesotto e quattro nel bresciano;

Preso atto che un nuovo episodio di radiocontaminazione si è appena verificato presso la «Alfa Acciai» di Brescia, dove, allo stato delle conoscenze attuali, risulta che assieme ai rottami siano state fuse due sorgenti radioattive, una di Cesio 137 e una di Cobalto 60, con conseguente compromissione di una intera linea di fusione, contaminazione delle polveri di abbattimento dei fumi e del prodotto finito, nonché presumibile esposizione a rischio da radiazioni del personale addetto, il quale è oggetto di controlli sanitari accurati;

Ritenuto pertanto indispensabile che vengano attuate da tutti i soggetti interessati procedure atte a prevenire il ripetersi di episodi di radiocontaminazione nelle aziende in relazione alla lavorazione e fusione di rottami metallici contenenti materiale radioattivo e a tutelare la popolazione, i lavoratori e l'ambiente dal rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti;

Ricordato che il citato art. 157 del d.lgs. 230/95, al comma 3, prevede che con decreto del ministro della sanità, di concerto con i ministri dell'industria, del lavoro e dell'ambiente, siano stabilite le condizioni di applicazione dell'articolo medesimo, ma tale decreto non è ancora stato emanato benché fosse previsto entro il 31 dicembre 1995;

Ravvisata pertanto l'esigenza e l'urgenza di stabilire, in attesa della emanazione del suddetto decreto, modalità temporanee di attuazione della suddetta sorveglianza radiometrica prevista dall'art. 157 del d.lgs. 230/95;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il d.p.g.r. n. 62696 del 10 luglio 1995 «Delega di firma all'assessore regionale alla sanità sig. Carlo Borsani di atti di competenza del presidente della giunta regionale»;

Dato atto che la presente ordinanza non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Ordina

1) i soggetti che a scopo industriale o commerciale compiono operazioni di fusione oppure di lavorazione (cernita manuale o meccanica, frantumazione, raffinazione) di rottami o di altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo della sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami, qualsiasi provenienza abbiano; tale sorveglianza si attua, a seconda dell'attività esercitata, attraverso i seguenti controlli:

a. il primo deve essere effettuato all'esterno di ogni «contenitore» usato per il trasporto del carico di rottami o di altro materiale metallico di risulta (vagone ferroviario, container, autocarro) prima che venga scaricato, e consiste in misure di irraggiamento effettuate all'esterno del carico;

b. il secondo controllo dei rottami deve essere effettuato al momento dello scarico del materiale oppure nelle fasi che precedono la lavorazione, e consiste almeno in una ispezione visiva dello stesso al fine di individuare eventuali sorgenti schermate o contenitori delle medesime, in analogia a quanto già in uso per la prevenzione di altri tipi di rischio; il personale addetto deve essere istruito a riconoscere scritte, etichette, simboli e forme di possibili contenitori di sorgenti radioattive;

c. il terzo controllo deve avvenire dopo la fusione, tramite verifiche radiometriche di adeguata sensibilità su tutti i provini all'atto della produzione;

d. il quarto controllo deve riguardare le scorie e le polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione, anche in questo caso tramite verifiche radiometriche di adeguata sensibilità;

2) per quanto riguarda in particolare le misure di irraggiamento effettuate all'esterno dei carichi, esse devono essere condotte in modo da permettere di rilevare la presenza di sostanze radioattive nei carichi medesimi, in considerazione dei fattori fisici correlati;

3) ai fini della accettabilità dei materiali, non devono essere superati i valori di attività totale ed i valori di concentrazione indicati ai punti 1.2 e 1.3 dell'allegato I al citato d.lgs. 230/95, con le condizioni dei successivi punti 1.4, 1.5 e 1.6 del medesimo allegato;

4) ai fini specifici della tutela degli addetti, nelle aree di lavoro a maggior rischio di radiocontaminazione oppure ove con maggior frequenza stazioni il personale devono essere collocati monitor di area dotati di allarme, con soglia di attivazione non superiore a $1\mu\text{Gy/h}$ (microGray/ora);

5) le modalità operative di effettuazione di tutti i controlli sopra descritti devono essere scelte dalla singola azienda in relazione alla sua dimensione ed alle caratteristiche della propria attività; in ogni caso deve essere mantenuta una registrazione dei controlli effettuati, a disposizione degli organi di vigilanza. La definizione della periodicità dei controlli di cui al punto 1.d) deve essere collocata nell'ambito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e integrazioni;

6) la vigilanza sull'adempimento degli obblighi introdotti dalla presente ordinanza viene esercitata dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio, in particolare dai servizi n. 1 con il supporto delle unità operative fisica e tutela dell'ambiente dei presidi multizonali di igiene e prevenzione (PMIP);

7) nel caso i controlli in atto segnalino una situazione anomala i soggetti di cui al punto 1) sono tenuti ad adottare tutte le cautele atte a tutelare la popolazione, i lavoratori e l'ambiente dal rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti e ad informare tempestivamente la competente azienda sanitaria locale che effettuerà le verifiche e le valutazioni del caso e adotterà, ove necessario, i provvedimenti di competenza;

8) la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

9) la presente ordinanza entra in vigore il 30° giorno


dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, al fine di consentire ai soggetti di cui al punto 1) la messa in opera dei controlli previsti, ed il periodo di validità si protrae sino al 30 giugno del 1998, salvo che nel frattempo non venga emanato il citato decreto di cui all'art. 157, comma 3, del d.lgs. 230/95.


p. Il presidente
l'assessore regionale alla sanità: Carlo Borsani

ALLEGATO 2

Tipologia di sorgenti radioattive rinvenute




















ALLEGATO 3

Elenco recapiti telefonici strutture per l'emergenza

ENTE	NUMERO TELEFONO	FAX
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE - Segreteria - Ufficio stampa	06.6820226 06.6820231 06.68202333 06.68202373	06.68202360
MINISTERO DELL' INTERNO - Gabinetto - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico Centro Operativo	06.4651 Numero verde 800.222.115 06 4818425 06 483525 06 4817317 06 4827146	06.4814695
MINISTERO DELL' AMBIENTE, DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE – ROMA	06.57221 06.57225045	06.57225068
MINISTERO DEL LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI -ROMA	06.59946681	06.59943278
REGIONE LOMBARDIA - Settore PROTEZIONE CIVILE - SALA Operativa Regionale ----- - Settore prevenzione rischi tecnolog. - Settore Sanità	02.67653300 02/67652495 02/67655595(<i>infrastrutture</i>) 02.67657104 Numero verde 800.061.160 02.67655511 0267653300	02.67652994 02.69901091 02.67655410 02.67656520 ----- 02.67655738(<i>opere pubbliche</i>)
ENEA Direzione di Centro	06.36271 06.36272625	06.36272591/2777
I.S.P.R.A.	06.50071	06.50072916
SO.G.I.N.	06.830401	06.83040518 06.83040470
PREFETTURA DI LECCO -Centralino	0341.279111	0341.279666


ENTE	NUMERO TELEFONO	FAX
PROVINCIA di LECCO -Settore Viabilità e Protezione Civile -Centralino -Sala Operativa -Numero Reperibilità	0341.295435 0341. 295111 0341. 295280 0341.282180 (ILVI)	0341. 295411
VIGILI DEL FUOCO -Direzione Regionale Lombardia -Sala Operativa ----- -COMANDO PROVINCIALE LECCO	02.8546461 ----- 115- 0341.364251	(Uff.02.8057164) 02.8692840 ----- 0341.368559
A R P A Direzione Generale – Milano ----- DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI LECCO (Sede Oggiono)	02.696661 ----- 0341.266862	02.69666247 ----- 0341.266853
QUESTURA -Centralino	113 0341.279111	0341.279777
ARMA dei CARABINIERI COMANDO PROVINCIALE Sala Operativa ----- Comando Carabinieri per la Tutela dell' Ambiente	112 0341.2621 ----- 06 660351	0341.262545 ----- 06.66035570
GUARDIA DI FINANZA COMANDO PROVINCIALE -Centralino	117 0341.364692	0341.364612
CORPO FORESTALE DELLO STATO -Coordinamento Regionale Lombardia ----- COMANDO PROVINCIALE DI LECCO	02.6709476 02.6709476/7/8/9 ----- 1515 0341.255182 / 0341.494668	02.6694418 ----- 0341.259898
POLIZIA STRADALE Compartimento Lombardia ----- SEZIONE DI LECCO	02.326781 ----- 0341.357311	02.32678510 ----- 0341.357366
POLIZIA FERROVIARIA -Compartimento Regionale ----- SEZIONE DI LECCO	02.63715500 ----- 0341.367087 (anche fax)	02.25712368

ENTE	NUMERO TELEFONO	FAX
A.S.L. LECCO - Dipartimento Prevenzione Medico - Fuori orario di servizio	0341.482111 0341.482704 0341.829111	0341.4822211 0341.482724
A.R.E.U. - AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA "118" LECCO	118 – 0341.489732 / 0341.489733	0341.489737 / 0341.489735
OSPEDALE DI RIFERIMENTO OSPEDALI RIUNITI BERGAMO	035.269111	035.266672
ANAS COMPARTIMENTO DI MILANO ----- SALA OPERATIVA COMPARTIMENTALE S.O.C. (attiva H.24)	02.582821 / 02.8268581 ----- 02-826 6853	02.82685501 ----- 02-8930 3075
Centro Operativo Aereo Unificato – COAU- Serv.Emergenza	06.68201 06.68202266/5 06.68202287/8	06.68202360
FERROVIE DELLO STATO RFI – MILANO Dir. Personale e Organizzazione, Protezione Aziendale ----- Dir.Compartmentale Movimento	313.8063380 313.8063379 ----- 313.8094378 313.8043032	02.63714057
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO	0341.287737	0341.288061

ALLEGATO 4

Documentazione cartografica della provincia di Lecco in scala
1:200.000

Provincia di Lecco



ALLEGATO 5

D.g.r. 28 settembre 2009 – n. 8/10222 Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi

Nome	Nato a	Il	Settore	Organizzazione/appartentamento	N. seggi
GAMBAROTTO ORNELLA	JESOLO (VE)	14/06/1950	SERVIZI ALLE IMPRESE E ALTRI SETTORI	Appartentamento - Associazione Compagnia delle Opere Como e Sondrio - CDO - Confindustria Como - CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - Associazione Provinciale di Como - Confartigianato Imprese Como	3
POLIANI STEFANO	MONZA	15/06/1975			
PONTIGGIA GIOVANNI	ALZATE BRIANZA (CO)	09/03/1948			
MONTORFANO ADRIANO	COMO	26/08/1953		- Unione Provinciale Commercio, Turismo Servizi (Concommercio Como)	1
TAGLIABUE FAUSTO	SEREGNO (MI)	11/11/1955	ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI	- CISL - Unione Sindacale territoriale - Como	1
DORIA GIUSEPPE	CAMPI SALENTINA (LE)	13/05/1956	ASSOCIAZIONI DI TUTELA DEGLI INTERESSI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI	Appartentamento - CODICI Como - Centro per i diritti del cittadino - ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori - Como - Codacons Lombardia - Associazione per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - Como	1

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2009017)

D.g.r. 28 settembre 2009 - n. 8/10222

(5.3.5)

Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
- il d.m. 1 aprile 1998 n. 145, aggiornato secondo le indicazioni della direttiva del Ministero Ambiente 9 aprile 2002;
- il d.lgs. 25 luglio, n. 151;
- il d.lgs. 24 giugno 2003, n. 209;
- la direttiva 2005/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 - Componenti non recuperabili dai veicoli;
- il d.lgs. 25 gennaio 1992, n. 95;
- il d.m. 16 maggio 1996, n. 392;
- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo del 19 novembre 2008;
- la circolare 4 settembre 2008 n. 4340 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare;
- il d.lgs. 17 marzo 1995 n. 230, come modificato in particolare dal d.lgs. 20 febbraio 2009 n. 23;

Atteso che le procedure semplificate di cui al Capo V della Parte IV del d.lgs. 152/06 e s.m.i. sono regolate dalle norme nazionali ed in particolare dai d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i. e d.m. 161/2002 e s.m.i. e che per le autorizzazioni in procedura ordinaria, ex art. 208 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. o ex d.lgs. 59/2005 e s.m.i., non ci sono attualmente norme tecniche di riferimento specifiche;

Considerato che l'applicazione del d.m. 5 febbraio 1998 e s.m.i. ha evidenziato in questi anni delle difficoltà applicative, in particolare relativamente alle determinazioni analitiche finalizzate ad individuare le caratteristiche di accettabilità per il recupero dei rottami metallici nei circuiti metallurgici e siderurgici e che tali difficoltà sono principalmente connesse al campionamento, alla quartatura, alla definizione della composizione merceologica e quindi alla preparazione di un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi;

Ritenuto pertanto necessario adottare un approccio che garantisca metodi di valutazione semplici ed immediati, e proprio per questo facilmente applicabili ed efficaci, e nel contempo non pregiudichi la qualità del rottame/rifiuto in ingresso agli impianti siderurgici e metallurgici;

Ritenuto che un approccio integrato a tutta la filiera del rottame, con una maggiore responsabilizzazione di ciascun livello, possa garantire un miglioramento della qualità del rottame rifiuto e una riduzione dell'impatto ambientale complessivo;

Visto l'«Accordo di programma quadro per la gestione dei veicoli fuori uso» sottoscritto in data 8 maggio 2008 da Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dello Sviluppo Economico, ANFIA, UNRAE, FEDERAICPA, ASSODEM, AIRA, CAR-CNA, ASSOFRMET, ADA;

Considerato:

- che è stato costituito un Tavolo tecnico promosso dalla Provincia di Brescia sulle tematiche dei rifiuti rottami ferrosi e non ferrosi;

- che tale Tavolo, i cui lavori sono iniziati nel giugno 2008 e al quale hanno partecipato Regione Lombardia, Provincia di Brescia, ARPA Lombardia e le Associazioni di Categoria Federracciai, Assomet, Assofond, Assofermet, AIB, APIndustria, AIR - Associazione Italiana del Recupero Energetico, ha prodotto un documento avente ad oggetto «Protocollo di accettazione e gestione dei rottami/rifiuti»;

- che tale documento è stato sottoscritto a livello tecnico da tutti i rappresentanti di Enti ed Associazioni partecipanti al Tavolo;

Vista la d.g.r. n. 9795 dell'8 luglio 2009 avente per oggetto «Determinazioni in merito al progetto per l'approfondimento della conoscenza della filiera dei rottami ferrosi e non, avviati a seconda fusione, finalizzato alla individuazione di eventuali criticità ambientali e definizione dei protocolli di accettazione e gestione dei rottami da parte degli impianti (d.g.r. n. 866/2005)»; con tale d.g.r. si prende atto:

- della costituzione di un Tavolo tecnico promosso dalla Provincia di Brescia sulle tematiche dei rifiuti rottami ferrosi e non ferrosi;

- che tale Tavolo, i cui lavori sono iniziati nel giugno 2008 e al quale hanno partecipato Regione Lombardia, Provincia di Brescia, ARPA Lombardia e le Associazioni di Categoria Federracciai, Assomet, Assofond, Assofermet, AIB, APIndustria, AIR - Associazione Italiana del Recupero Energetico, ha prodotto un documento avente ad oggetto «Protocollo di accettazione e gestione dei rottami/rifiuti»;

- che tale documento è stato sottoscritto a livello tecnico da tutti i rappresentanti di Enti ed Associazioni partecipanti al Tavolo;

- che Regione Lombardia ha avviato un confronto con tutte le Province lombarde per valutare l'adozione in via sperimentale del protocollo sopracitato quale anticipazione di uno degli obiettivi fissati;

Atteso che, nella riunione tenutasi il 24 aprile 2009 per il coordinamento dell'esercizio delle attività attribuite alle Province in materia di AIA relative al recupero e smaltimento di rifiuti, si è stabilito di demandare ad un tavolo ristretto, costituito da Regione Lombardia, Province di Bergamo e Brescia, in quanto Enti maggiormente interessati da questa tipologia di attività, la valutazione del protocollo di accettazione e gestione dei rottami;

Richiamati gli esiti del tavolo ristretto, tenutosi in data 9 giugno 2009, nel quale è stato esaminato il contenuto del protocollo di accettazione e gestione dei rottami, condividendolo quale insieme di regole minime di base cui deve adeguarsi ogni soggetto della filiera rottame, e concordando che in sede di rilascio dell'autorizzazione l'Autorità competente valuterà se prevedere sui rottami ulteriori modalità di controllo;

Visto il punto e) dell'art. 17 della l.r. n. 26/2003 e s.m.i. che reca tra le competenze della Regione «l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni autorizzatorie spettanti alle Province»;

Ritenuto necessario definire apposite linee guida tecniche per le procedure di accettazione e gestione dei rottami/rifiuti, da utilizzarsi nell'ambito del rilascio di autorizzazioni relative al trattamento e recupero dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi;

Atteso che le disposizioni contenute nelle linee guida hanno carattere generale e che sarà facoltà dell'autorità competente stabilire, nell'ambito dell'iter autorizzativo, ulteriori disposizioni specifiche per tipologia di impianto;

Preso atto che il progetto di cui alla d.g.r. n. 9795 dell'8 luglio 2009 ed il «Protocollo di accettazione e gestione dei rottami/rifiuti» sottoscritto a Brescia prevedono approfondimenti e sperimentazioni, in particolare relativamente ad alcune categorie di rottami/rifiuti, che potranno condurre a modifiche ed integrazioni delle linee guida approvate con il presente atto;

Preso atto della possibilità, da parte delle Province, di avviare sperimentazioni presso ditte che si rendano disponibili, al fine di valutare sul campo l'efficacia e l'applicabilità del protocollo di accettazione e gestione dei rottami/rifiuti, a condizione che tali sperimentazioni rispettino le finalità presenti nel progetto di cui alla d.g.r. n. 9795 dell'8 luglio 2009 e siano concordate con Regione ed ARPA;

Preso atto delle valutazioni e considerazioni del dirigente dell'U.O. Reti ed Infrastrutture della D.G. Reti, Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile che, a fronte di quanto sopra esposto, propone di adottare un atto che disciplini le procedure ed i criteri di accettazione e gestione dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi, secondo le modalità riportate nell'allegato, parte integrante e sostanziale della presente delibera;

Atteso che i gestori di impianti autorizzati, che non abbiano in corso nessun procedimento, potranno chiedere all'Autorità competente il riesame dell'autorizzazione per il recepimento e l'adeguamento alle procedure approvate con il presente atto, anche al fine di evitare distorsioni nel mercato tra operatori diversi;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare le linee guida «Protocollo di accettazione e gestione rottami/rifiuti» allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire che le linee guida costituiscono atto di indirizzo per i soggetti coinvolti a vario titolo nell'iter autorizzativo e che non hanno carattere esaustivo, in quanto è lasciata all'autorità competente facoltà di stabilire disposizioni complementari, sito specifiche;

3. di disporre che le linee guida si applichino dalla data di pubblicazione dell'atto alle istruttorie in corso per il rilascio di autorizzazioni a nuovi impianti, per i rinnovi o le modifiche di autorizzazioni esistenti, per i riesami di AIA, compresi in particolare i procedimenti ai sensi dell'art. 265, comma 6-bis del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

4. di dare atto che i gestori di impianti autorizzati che non abbiano in corso nessun procedimento potranno continuare ad operare secondo le autorizzazioni precedentemente rilasciate o, viceversa, chiedere all'Autorità competente il riesame dell'autorizzazione, per il recepimento e l'adeguamento alle procedure approvate con il presente atto;

5. di dare atto che le linee guida approvate con il presente atto potranno essere soggette a modifiche ed integrazioni, in particolare in seguito ad approfondimenti e sperimentazioni eseguiti nell'ambito del progetto rivisto con d.g.r. n. 9795 dell'8 luglio 2009;

6. di comunicare la presente delibera alle Province lombarde, all'ARPA Lombardia, alle seguenti Associazioni di Categoria: Federacciai, Assomet, Assofond, Assofermet, AIB, APIndustria, AIR - Associazione Italiana del Recupero Energetico e di disporre

la pubblicazione dell'atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

7. avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE E GESTIONE ROTTAMI/RIFIUTI

1. Campo di applicazione

Il presente protocollo si applica ad impianti che effettuano attività di:

1. produzione di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
2. trattamento preliminare alla fusione di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
3. recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi nell'industria metallurgica e siderurgica.

2. Impianti di produzione di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi

2.1 Procedure di gestione

La prima operazione per una corretta gestione operativa ed amministrativa dei rifiuti è la loro accurata classificazione mediante l'identificazione del codice CER, adempimento che la legge attribuisce al produttore/detentore che deve porre particolare attenzione ai rifiuti con codice CER a specchio pericolosi.

Da un punto di vista operativo, il produttore dovrà, in base alla tipologia di attività ed utilizzando il catalogo europeo rifiuti (ai sensi della decisione 2000/532/CE e s.m.i.), assegnare il codice CER al rifiuto, rispettando la sequenza operativa definita dal d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:

- individuare la fonte da cui si origina il rifiuto: in questo modo si identifica la prima coppia di cifre (classe);
- individuare la specifica fase di lavorazione dell'attività produttiva da cui si origina il rifiuto: da questa si identifica la seconda coppia di numeri (sottoclasse);
- caratterizzare il rifiuto, individuando la sua descrizione specifica e identificando così le ultime due cifre (categoria).

Tale attività deve essere condotta da personale adeguatamente formato.

2.2 Obblighi

Il produttore/detentore ha l'obbligo di consegnare i rifiuti a ditte autorizzate al trasporto e a ditte autorizzate al recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

I rifiuti possono essere destinati direttamente agli impianti siderurgici e metallurgici solo se «liberi da» eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati in conformità all'appendice A e quindi idonei per il recupero nei forni fusori, altrimenti devono essere destinati agli impianti di trattamento preliminare alla fusione.

3. Impianti di trattamento preliminare alla fusione di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi

Le procedure di gestione di seguito riportate sono state previste per gestire il rifiuto-rottame in ingresso agli impianti di trattamento, basandosi sulle seguenti considerazioni:

- gli impianti di trattamento sono soggetti autorizzati ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni ambientali previste per il proprio tipo di attività;
- gli impianti di trattamento sono in buona parte anche autorizzati alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi;
- gli impianti garantiscono che i rifiuti, dopo l'attività di trattamento, sono «liberi da» eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati, in conformità all'appendice A, e quindi idonei per il recupero nei forni fusori;
- gli impianti di trattamento sono parte integrante della filiera del rottame e contribuiscono, per la loro parte, a migliorarne nel tempo le prestazioni ambientali.

3.1 Qualifica dei fornitori

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori.

Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore, se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura, con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel «Registro degli Eventi» e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle sue caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

3.2 Modalità di accettazione e gestione

Raccolta e trasporto

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto, il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia «libero da» eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificarne visivamente la parte visibile.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica inoltre che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo:

Controllo radiometrico

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso, in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

Controllo visivo all'ingresso del mezzo

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo «passa-non passa» viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia «libero da» (1) sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

Tale controllo deve verificare visivamente, nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione, che il materiale sia «libero da» eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare

come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce «carico respinto». L'evento dovrà essere registrato sul «Registro degli eventi».

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

Controllo visivo del carico

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia «libero da» sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui il gestore dell'impianto deve esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono, durante tale operazione, affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza si tratta di una ripetizione dell'attività di controllo all'ingresso, che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative, quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.), nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono peraltro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre in modo generalizzato ed aspecifico ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme.

Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

3.3 Finalità del trattamento

Le attività dell'impianto sono finalizzate ad ottenere rifiuti con caratteristiche tali da essere direttamente fusi negli impianti metallurgici e siderurgici, in quanto «liberi da» eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati in conformità all'appendice A e quindi idonei per il recupero nei forni fusori, attraverso le operazioni di trattamento che, in forma esemplificativa e non esaustiva, possono essere:

- apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione di recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera, quali ad esempio bombole od estintori);

(1) Il termine «libero da» si differenzia dal termine «assenza di» in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza **non intenzionale e inevitabile** di sostanze e/o materiali estranei derivanti dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- **non intenzionale**: non è mai ammessa la possibilità di aggiungere al rottame ferroso e non ferroso altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
- **inevitabile**: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.

- semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata;
- svuotamento di corpi contenenti lubrificanti;
- selezione, pressatura, cernita, frantumazione, cesoiatura, vagliatura, centrifugazione, lavaggio, ecc.

3.4 Gestione dei rifiuti decadenti dall'attività di trattamento


Il deposito temporaneo dei rifiuti decadenti dal trattamento deve avvenire nel rispetto dell'art. 183 comma 1, lettera m) del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Qualora la ditta intenda effettuare su tali rifiuti operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), tali operazioni devono essere autorizzate ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Inoltre:

- le operazioni di deposito devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. del 7 gennaio 1998, n. 36 della Regione Lombardia;
- lo stoccaggio dei rifiuti e le operazioni di trattamento devono avvenire all'interno delle aree stabilite, secondo le tipologie e modalità previste nell'atto autorizzativo e nella planimetria allegata allo stesso;
- le aree autorizzate per il deposito devono essere separate, anche fisicamente, le une dalle altre e adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, mantenendone la separazione per tipologie omogenee, senza commistione né miscelazione. Devono inoltre essere apposte

3.6 Diagramma di flusso



4. Impianti di recupero di rifiuti costituiti da rottami metallici ferrosi e non ferrosi dell'industria metallurgica e siderurgica

Nel presente capitolo il termine «impianto/i» non altrimenti specificato (come ad esempio impianto di trattamento, impianto di stoccaggio rifiuti, ecc.), si riferisce all'impianto metallurgico o siderurgico che utilizza il rottame metallico nel proprio processo fusorio.

Le procedure di gestione di seguito riportate sono state previste per gestire il rifiuto-rottame in ingresso agli impianti metallurgici e siderurgici, basandosi sulle seguenti considerazioni:

- il rottame metallico è la materia prima essenziale per la produzione metallurgica e siderurgica secondarie;
- il rottame, indipendentemente dalla sua natura giuridica di rifiuto o materia prima seconda, è un materiale ad alto valo-

re economico, abitualmente commercializzato nelle sue diverse categorie secondo le relative specifiche commerciali;

- gli impianti siderurgici e metallurgici, in ragione della loro capacità produttiva, sono in buona parte soggetti alla normativa IPPC e tenuti ad adottare le migliori tecniche disponibili (BAT) individuate per lo specifico settore per il contenimento delle emissioni nell'ambiente. Tali norme tecniche sono oggi di riferimento anche per gli impianti più piccoli, esclusi dal campo di applicazione dell'IPPC;
- il documento comunitario di riferimento per l'individuazione delle BAT di settore (BREF) include anche la gestione del rottame indipendentemente dallo status giuridico del materiale stesso; sia esso rifiuto o materiale secondario, tali impianti hanno comunque l'obbligo di adottare processi previsti dalle migliori tecniche disponibili, per mezzo dei quali rispettare le prescrizioni ambientali previste per il proprio settore di attività della siderurgia e metallurgia;

3.5 Registrazione degli eventi

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

- gli impianti siderurgici e metallurgici sono parte integrante della filiera del rottame e contribuiscono, per la loro parte, a migliorarne nel tempo le prestazioni ambientali.

4.1 Qualifica dei fornitori

L'impianto di seconda fusione provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori.

Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore, se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi, così come indicati nel «Registro degli eventi» e le azioni conseguenti;
- la conferma da parte del fornitore che il rifiuto conferito è conforme alle caratteristiche di cui all'appendice A.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle sue caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

4.2 Modalità di accettazione e gestione

I mezzi in ingresso all'impianto adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo.

Controllo radiometrico

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

Controllo visivo all'ingresso del mezzo

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche di acquisto ed ai requisiti generali di cui all'appendice A. Tale prima verifica del tipo «passa - non passa» viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del materiale caricato alle caratteristiche del rottame ordinato ed ai requisiti generali di cui all'appendice A, ed in particolare verificare che tale materiale sia «libero da» (2) sostanze e/o materiali indesiderati di cui all'appendice A.

Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia «libero da» eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati di cui all'appendice A chiaramente identificabili per quantità e dimensioni.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e/o inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce «carico respinto». L'evento dovrà essere registrato sul «Registro degli eventi».

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

Controllo visivo del carico

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso del mezzo, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto, opportunamente formato, verifica, oltre alla rispondenza commerciale del rottame, anche che questo sia conforme ai requisiti generali di cui all'appendice A.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui il gestore dell'impianto deve esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono, durante tale operazione, affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza si tratta di una ripetizione dell'attività di controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative, quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magneti, ecc.), nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese, separata e pertanto significativa e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rottame in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono peraltro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti, né del resto è ipotizzabile introdurre in modo generalizzato ed aspecifico ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà.

In caso di verifica della non conformità del rottame scaricato all'appendice A, in ragione del rinvenimento di sostanze o materiali indesiderati in forma palese, separata e pertanto significativa, si procede secondo i seguenti casi:

- provvedere a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto; questa possibilità è percorribile qualora sia possibile individuare con certezza il produttore/detentore, il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente in stabilimento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio, materiali bellici, munizio-

(2) Il termine «libero da» si differenzia dal termine «assenza di» in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza **non intenzionale e inevitabile** di sostanze e/o materiali estranei derivanti dal ciclo di vita dell'acciaio e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame.

È evidente che la verifica visiva della presenza nella parte superiore del carico di sostanze e/o materiali di cui all'appendice A in forma **palese, separata** e pertanto **significativa** costituisce il presupposto per poter escludere che tali presenze siano da considerarsi trascurabili od inevitabili o addirittura non intenzionali e pertanto rappresenta di per sé condizione sufficiente per la non conformità del carico, che va di conseguenza respinto.

In particolare si intende per:

- **non intenzionale**: non è mai ammessa la possibilità di aggiungere al rottame ferroso e non ferroso altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo. Peraltro è necessario chiarire che alcune operazioni di trattamento preliminare del rottame possono comportare una contaminazione dello stesso, legata alla presenza di materiali indesiderati; è il caso ad esempio di un trattamento di frantumazione e separazione di veicoli: la possibile presenza di contaminanti indesiderati, quali ad esempio l'olio residuale dopo svuotamento, ovvero grassi di lubrificazione, durante la frantumazione possono disperdersi nell'intera massa di rottame. È evidente che tale dispersione di contaminanti non si configura come intenzionale ma piuttosto come **inevitabile**.

- **inevitabile**: la presenza di materiali che in ragione dei processi di trattamento possono risultare normalmente adesivi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso in relazione ai limiti tecnologici dei processi di trattamento del rottame (riprendendo l'esempio della frantumazione di veicoli è il caso di pezzi di gomma, plastica, cavi elettrici, residui che la frantumazione e il successivo processo di separazione non è in grado di asportare completamente).

ni, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme;

- b. provvedere, nel rispetto delle misure di sicurezza, all'adeguamento del carico ricevuto. Le sostanze e/o materiali non conformi, separati, devono essere avviati a corretto deposito e conferiti ad impianti autorizzati al loro smaltimento/recupero secondo una specifica procedura operativa. La parte di carico che dopo adeguamento/separazione risulta conforme all'appendice A viene inviata al parco rottame/impianto fusorio.

Le attività di adeguamento/separazione da parte dell'impianto metallurgico sono in generale limitate;

- alla apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione di recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera, quali ad esempio bombole o estintori);
- alla semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata.

Ulteriori attività di trattamento (frantumazione, cesoiatura, vagliatura, lavaggio, svuotamento di corpi contenenti lubrificanti, ecc.) dovranno essere specificatamente autorizzate o comunque oggetto di specifica previsione in ambito AIA.

4.3 Gestione delle frazioni non conformi

Il deposito temporaneo delle frazioni non conformi deve avvenire nel rispetto dell'art. 183 comma 1, lettera m) del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Qualora la ditta intenda effettuare su tali rifiuti operazioni di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15), tali operazioni devono essere autorizzate ai sensi del d.lgs. 152/06 e s.m.i., se non è rispettato l'art. 183 comma 1 lettera m).

Inoltre:

- le operazioni di deposito devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. del 7 gennaio 1998, n. 36, della Regione Lombardia;
- lo stoccaggio dei rifiuti e le operazioni di trattamento devono avvenire all'interno delle aree stabilite, secondo le tipologie e modalità previste nell'atto autorizzativo e nella planimetria allegata allo stesso;
- le aree autorizzate per il deposito devono essere separate, anche fisicamente, le une dalle altre e adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura dei rifiuti, man-

tenendone la separazione per tipologie omogenee, senza commistione né miscelazione. Devono inoltre essere apposte idonee tabelle che riportino le norme di comportamento per il personale addetto;

- le aree interessate dal deposito devono essere idoneamente ed opportunamente pavimentate, realizzate in modo tale da facilitare la ripresa di possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da garantire la salvaguardia delle acque di falda;
- lo stoccaggio dei filtri dell'olio deve essere effettuato in conformità con quanto previsto dal d.lgs. n. 95 del 25 gennaio 1992 e dal d.m. n. 392 del 16 maggio 1996.

4.4 Registrazione degli eventi

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi di rottame non conforme alle specifiche dell'appendice A accertati durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta una registrazione:

- dei carichi respinti in quanto non conformi all'appendice A in fase di controllo visivo all'ingresso (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità);
- dei casi di rottame non conforme all'appendice A riscontrati durante la fase di controllo visivo allo scarico (dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico, motivazione della non conformità, modalità dell'intervento e destino del carico stesso).


Non deve essere tenuta registrazione dei carichi respinti per ragioni di non conformità esclusivamente di ordine commerciale, non riferibili in alcun modo ai requisiti generali di cui all'appendice A.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

L'impianto deve porre in essere idonee misure correttive in caso di eventi ripetuti da parte dello stesso fornitore.

I predetti dati dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento.

4.5 Diagramma di flusso



APPENDICE A**Requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione**

Sicurezza: tutte le categorie di rottame devono essere esenti da:

- corpi cavi intesi come contenitori di qualsiasi origine sotto pressione, chiusi o insufficientemente aperti da non poterne verificare il contenuto (per quanto riguarda le bombole GPL e metano portatili o provenienti dalla demolizione di autoveicoli, il criterio di apertura minima e relativo trattamento è riportato dalla norma UNI 12816:2002), che possono provocare scoppi o esplosioni durante la fusione o possono contenere materiali indesiderati. Si considera sufficiente un'apertura adeguata che consenta un'ispezione visiva;
- materiali pericolosi quali potenziali cause di incidente, come sostanze infiammabili o esplosivi, armi da fuoco (intere o in parte), munizioni, ecc.

Pulizia: tutte le categorie di rottame devono essere «libere da» sporczia, materiali estranei di ogni sorta di seguito elencati:

- lubrificanti, oli (si considera accettabile la parte di olio o lubrificante adesa alle superfici, untuosa al tatto, che non determina significativi sgocciolamenti);
- filtri dell'olio;
- batterie;
- metalli indesiderati dall'impianto siderurgico o metallurgico;
- materiali non metallici anche combustibili (ad esempio parti di plastiche estranee, cavi elettrici rivestiti, pneumatici interi o in pezzi separati);
- apparecchiature elettriche ed elettroniche e loro parti;
- oggetti ed articoli estranei quali ad esempio condensatori,

filtri antiparticolato, cartucce toner, materiali in amianto, ecc.;

- inerti in forma massiva.

Il termine «libero da» non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita dei metalli e/o dalle attività di preparazione della particolare classe di rottame. Tale presenza si caratterizza per essere trascurabile in quanto non pregiudica l'efficacia dei presidi ambientali in dotazione agli impianti.

Gli esempi citati nel presente elenco non sono da considerarsi esaustivi.

APPENDICE B**Piano di monitoraggio**

Considerato che:

- il presente protocollo stabilisce un approccio metodologico di tipo innovativo in materia di accettazione dei rottami da parte degli impianti siderurgici e metallurgici;
- gli impianti siderurgici e metallurgici sono in genere soggetti alla normativa IPPC e sono tenuti al rispetto dei limiti alle emissioni indicati nelle autorizzazioni integrate ambientali attualmente rilasciate, fissati in coerenza con le prestazioni delle migliori tecniche disponibili (BAT) individuate per lo specifico settore siderurgico e metallurgico.

L'ente autorizzante, a fronte di motivata e documentata richiesta dell'azienda con atto di modifica non sostanziale, può, in ragione degli esiti analitici riscontrati, esonerare o diminuire la frequenza di campionamento ed analisi previste dall'atto autorizzativo in essere e dal presente protocollo purché non venga modificata la qualità del rottame utilizzato e le relative tecnologie produttive.

Piano di Monitoraggio di PCB e PCDD/F sulle emissioni atmosferiche dei camini dei forni fusori

Parametri da ricercare in tutte le attività di monitoraggio di seguito previste: PCDD/F e PCB

Comparto produttivo	Frequenza monitoraggio		Note
	Periodicità AIA o autorizzazione emissioni	Nuova periodicità prevista dal protocollo	
Impianti siderurgici	annuale	semestrale	
	semestrale	quadrimestrale	
fonderie di ghisa	annuale	semestrale	Nel caso di più linee fusorie che utilizzano la medesima tipologia di rottame con emissioni separate tra loro (cioè non convogliate su unico impianto di emissione) la periodicità semestrale si applica solo alla linea fusoria più significativa o a rotazione, mantenendo inalterata la periodicità delle altre linee.
	semestrale	quadrimestrale	Nel caso di più linee fusorie che utilizzano la medesima tipologia di rottame con emissioni separate tra loro (cioè non convogliate su unico impianto di emissione) la periodicità quadrimestrale si applica solo alla linea fusoria più significativa o a rotazione, mantenendo inalterata la periodicità delle altre linee.
	disposizioni autorizzative che prevedano la sospensione delle analisi dopo periodo di verifica	in caso sussistano i requisiti per la sospensione delle analisi dopo il periodo di verifica (es. valori < 10% del limite) si proseguirà con controlli annuali	Nel caso di più linee fusorie che utilizzano la medesima tipologia di rottame con emissioni separate tra loro (cioè non convogliate su unico impianto di emissione) e qualora sussistano i requisiti per la sospensione del periodo di prova, la periodicità annuale si applica solo alla linea fusoria più significativa o a rotazione.

Comparto produttivo	Frequenza monitoraggi		Note
	Periodicità AIA o autorizzazione emissioni	Nuova periodicità prevista dal protocollo	
impianti metallurgia non ferrosa	annuale	semestrale	Nel caso di più linee fusorie che utilizzano la medesima tipologia di rottame e realizzano la stessa tipologia di prodotto (alluminio, bronzo, ottone, rame, ...) con emissioni separate tra loro (cioè non convogliate su unico impianto di emissione) la periodicità semestrale si applica solo alla linea fusoria principale o a rotazione, mantenendo inalterata la periodicità delle altre linee.
	semestrale	quadrimestrale	Nel caso di più linee fusorie che utilizzano la medesima tipologia di rottame e realizzano la stessa tipologia di prodotto (alluminio, bronzo, ottone, rame, ...) con emissioni separate tra loro (cioè non convogliate su unico impianto di emissione) la periodicità quadrimestrale si applica solo alla linea fusoria principale o a rotazione, mantenendo inalterata la periodicità delle altre linee.

Nota alla lettura della tabella: per ogni tipologia di impianto sono indicate le frequenze di monitoraggio previste dalle autorizzazioni in essere e la nuova periodicità proposta.

Nota per i PCB: analisi da effettuarsi preferibilmente sullo stesso campione per l'analisi delle diossine.

I congeneri da ricercare sono i seguenti:

PCB 28-52-77-81-101-105-114-118-123-126-138-153-156-157-167-169-180-189.

Metodiche analitiche: secondo le norme tecniche maggiormente riconosciute ed utilizzate.